

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE II<sup>a</sup> SEZIONE L.I.C.P.

### COMUNICATO UFFICIALE N. 85/CGF (2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 19 dicembre 2008, ha adottato le seguenti decisioni:

#### 1° Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero SANDULLI - Presidente; Dr. Alfredo Maria BECCHETTI, Avv. Mario Antonio SCINO, Avv. Serapio DEROMA, Dr. Antonio PATIERNO – Componenti; Dr. Carlo BRAVI – Rappresentante dell’A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

#### **1) RICORSO DELLA TERNANA CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:**

- **INIBIZIONE MESI 1 AL SIG. GIULIANO PESCE (COLLABORATORE SOC. TERNANA CALCIO);**
- **AMMENDA DI €5.000,00 ALLA SOCIETÀ TERNANA CALCIO, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (NOTA N. 338/771PF07-08/SP/BLP DEL 18.7.2008)**

(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 38/DCN del 26.11.08)

La C.G.F prende atto che si tratta di due diversi ricorsi e per tale ragione chiede l’integrazione della tassa reclamo.

Dopo aver separato i ricorsi la Corte li accoglie, annulla l’impugnata delibera e dispone la restituzione delle due tasse reclamo come prima disposto.

#### **2) RICORSO DEL SIG. BORGIO SERGIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 23.12.2008, INFLITTAGLI SEGUITO GARA NOVARA/PRO SESTO DEL 7.12.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 64/DIV del 9.12.2008)

La C.G.F accoglie, in parte, il ricorso come sopra proposto dal signor Boggio Sergio e limita al 19.12.2008 la sanzione della inibizione inflittagli.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

#### **3) RICORSO DEL CALCIO COMO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE BALLERI DAVID SEGUITO GARA SUDTIROL/COMO DEL 6.12.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 64/DIV del 9.12.2008)

La C.G.F prende atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal Calcio Como S.r.l. di Como e dichiara estinto il procedimento.  
Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**2° Collegio composto dai Signori:**

Prof. Piero SANDULLI - Presidente; Avv. Carlo PORCEDDU, Dr. Alfredo Maria BECCHETTI – Componenti; Dr. Carlo BRAVI – Rappresentante dell’A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**4) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DEL SIG. CARI MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA CROTONE/AREZZO DEL 7.12.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 64/DIV del 9.12.2008)

La C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Cari Marco.  
Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Piero Sandulli

-----

**Publicato in Roma il 19 dicembre 2008**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete